Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto       codice fiscale       in qualità di[[1]](#footnote-1) dell’impresa       con sede legale in[[2]](#footnote-2)       partita IVA[[3]](#footnote-3)

successivamente alla rendicontazione presentata ai sensi del DPReg 114/2021 “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età” (di seguito denominato: “Regolamento 114/2021”), per la realizzazione del progetto denominato      , pratica n.      ,

consapevole delle **responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci** e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli [75](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87) e [76](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88) del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828),

**dichiara**

*(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)*

**che la suddetta impresa beneficiaria dell’incentivo:**

1. ha rispettato l’obbligo fino ai 3 anni dalla data di presentazione della rendicontazione:

i) [ ]  di iscrizione al Registro delle imprese;

ii) [ ]  di mantenere la sede o l’unità operativa, oggetto del progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile, attiva nel territorio regionale;

2. [ ]  (*nel caso di spese per beni)* ha rispettato l’obbligo fino ai 2 anni alla data di presentazione della rendicontazione di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo sui beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto all’art. 22 del Regolamento 114/2021;

3. [ ]  (*nel caso di spese di adeguamento e ristrutturazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento 114/2021*) ha rispettato l’obbligo fino ai 3 anni alla data di presentazione della rendicontazione di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo sui beni oggetto di contributo per spese di adeguamento e ristrutturazione[[4]](#footnote-4), fatto salvo quanto previsto all’art. 22 del Regolamento 114/2021;

4. nel caso in cui sia già intervenuta l’erogazione dell’anticipo e/o del saldo:

[ ]  ha rispettato l’obbligo di cui all’art. 1, commi 125, 125 bis e 125 quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124[[5]](#footnote-5), in materia di pubblicazione degli importi e delle informazioni relativi all’incentivo in oggetto;

[ ]  non ha ancora rispettato l’obbligo di cui all’art. 1, commi 125, 125 bis e 125 quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e non sono ancora decorsi i termini di legge per adempiere a tale obbligo;

[ ]  non è soggetto all’obbligo ai sensi dell’art. 1, comma 127[[6]](#footnote-6), della legge 4 agosto 2017, n. 124;

**si impegna a rispettare il seguente obbligo:**

presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità all’articolo 45 della legge regionale 7/2000, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto degli obblighi, di cui ai punti 1), 2) e 3) fino alla scadenza di tre anni dalla data di presentazione della rendicontazione.

Firmato Digitalmente

o con Firma autografa ed allega un documento d’identità in corso di validità

1. Titolare di impresa individuale o legale rappresentante dell’impresa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indirizzo completo dell’impresa/società. [↑](#footnote-ref-2)
3. Da riportare per le società. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nello specifico, ha la disponibilità dell’immobile oggetto del contributo fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione. [↑](#footnote-ref-4)
5. Si riporta a titolo informativo il testo di cui all’art. 1 commi 125, 125 bis, 125 quinquies e 127, della L. 124/2017 vigente alla data del 28/01/2020:

**125.** A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;

d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**125-bis.** I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

**125-quinquies.** Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. [↑](#footnote-ref-5)
6. **127.** Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

\* PEC delle Camere di Commercio competenti:

- TERRITORIO PROVINCIALE DI GORIZIA: cciaago@certregione.fvg.it

- TERRITORIO PROVINCIALE DI PORDENONE: cciaapn@certregione.fvg.it

- TERRITORIO PROVINCIALE DI TRIESTE: cciaats@certregione.fvg.it

- TERRITORIO PROVINCIALE DI UDINE: cciaaud@certregione.fvg.it [↑](#footnote-ref-6)